

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Gestione rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale meccanizzato

Allo Studio è stata chiesta la possibilità di assimilare l'attività di spazzamento stradale meccanizzata, eseguita da autorizzato soggetto appaltatore incaricato dal Comune, all'"attività di manutenzione alle infrastrutture" di cui all'art. 230, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito "cod. amb."), depositando momentaneamente, i residui, in cassoni mobili.

Pur in assenza di pronunce giurisprudenziali sul punto e in mancanza di una definizione legale di manutenzione, alla luce della prassi invalsa a livello nazionale e delle risultanze dottrinali sull'argomento, appare possibile ritenere che l'attività di spazzamento delle strade possa essere considerata quale attività manutentiva. E ciò in quanto finalizzata a far sì che la carreggiata continui ad essere funzionale ed in buono stato, così da assolvere alla sua funzione di transito in sicurezza di pedoni e di veicoli, anche in attuazione alle norme dettate dal C.d.S.

Ai sensi dell'art. 230, c. 1 cod. amb., *"Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva [1° alternativa] o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione [2° alternativa] ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento [3° alternativa]"*.

Come emerge dalla lettura della norma, l'art. 230, c. 1 cod. amb. prevede tre distinte alternative per l'individuazione del luogo di produzione dei rifiuti, di cui (solo) la terza risulta vincolata ad una condizione di base, ovvero la valutazione

tecnica in merito alla riutilizzabilità del rifiuto di manutenzione (in tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 33866).

In particolare, nel caso in esame, la prima alternativa va scartata in quanto è noto in partenza che il deposito temporaneo non verrà effettuato nella sede indicata, la terza non è da prendere in considerazione perché si è già *a priori* a conoscenza che i materiali prodotti dalle operazioni di spazzamento costituiscono rifiuti per i quali non è ipotizzabile il riutilizzo (in tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 4 marzo 2009, n. 9856).

Appare dunque possibile che il soggetto che gestisce il servizio pubblico di spazzamento possa realizzare il deposito temporaneo presso la propria sede locale/area appositamente individuata per il deposito di cui sopra.

A tal fine sarà necessario che il soggetto gestore abbia la materiale e diretta disponibilità dell'area. Si ritiene inoltre opportuno che l'area medesima sia direttamente indicata come unità locale nelle scritture camerali afferenti l'impresa (dai F.I.R., generalmente, emerge, quale Unità Locale, la Via di dove viene effettuato il deposito temporaneo) .

Quanto poi alle concrete modalità di gestione del deposito temporaneo, dovranno essere rispettate le previsioni dettate dall'art. 183, c. 1, lett. bb) cod. amb.

In particolare il deposito dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle relative norme tecniche. Dunque,

- i rifiuti da spazzamento conferiti (assimilati *ex lege* ai rifiuti urbani e identificati con codice CER 200303) dovranno essere depositati in un'area ben delimitata all'interno dell'unità locale;
- tali rifiuti dovranno essere tenuti distinti da eventuali ulteriori rifiuti depositati nella medesima unità locale, attraverso l'impiego di contenitori/cassoni che ne evitino la commistione con rifiuti di categorie non omogenee e, al contempo, impediscano qualsiasi compromissione ambientale derivante, per esempio, dall'accidentale sversamento dei rifiuti nell'ambiente. Quanto al concetto di categoria di rifiuti omogenei, si noti che la Corte di Cassazione ha affermato che la verifica dell'omogeneità deve prendere a riferimento i codici CER dei rifiuti (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 11492).

I rifiuti da spazzamento così depositati dovranno poi essere avviati alle operazioni di smaltimento secondo una delle modalità alternative (temporale o quantitativa) prevista dall'art. 183, a scelta del produttore.